

Atto Costitutivo
UNIONE DEI COMUNI AREA URBANA FUNZIONALE
“FUA CALTANISSETTA”

L'anno Duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____ in Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta) presso l'ufficio di Segreteria di questo Comune ubicato in Corso Umberto I n° 134 avanti a me Dott. Avv. Calogero Ferlisi, Segretario Comunale del Comune di Caltanissetta - Comune Capo fila, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, ai fini del presente atto sono comparsi :

- Comune di Caltanissetta rappresentato dal signor Roberto Gambino il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....
- Comune di Delia rappresentato dal signor Gianfilippo Maria Bancheri il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....
- Comune di Enna rappresentato dal signor Maurizio Antonello Dipietro il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....
- Comune di San Cataldo rappresentato dal signor Gioacchino Comparato il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....
- Comune di Santa Caterina Villarmosa, rappresentato dal signor Giuseppe Ippolito il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....
- Comune di Serradifalco rappresentato dal signor Leonardo Burgio il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Comune di Sommatino rappresentato dal signor Salvatore Letizia il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

La seguente narrativa viene espressamente richiamata e fa parte integrante del presente atto.

ART. 1 - È costituita con il presente atto l'Unione dei Comuni denominata "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale", composta dai Comuni di Caltanissetta, Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino. L'Unione è ente locale autonomo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 applicabile sull'ordinamento della Regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della Legge Regionale n. 7/92.

ART. 2 – L'Unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono ed è regolata dal relativo statuto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Sub "A"). L'Unione potrà altresì ai sensi dell'art. 30 del TUEL stipulare convenzioni con altri Enti locali.

ART. 3 - La sede dell'Unione viene stabilita in _____ (CL) nella _____, presso il/la

ART. 4 - I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'unione e i rapporti tra l'Unione medesima e i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, nonché i rapporti tra l'Unione e gli altri Enti locali, che unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli Consigli Comunali a norma di legge.

ART. 5 - Sono organi dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta, eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

ART. 6 - I Comuni aderenti non possono recedere dall'Unione prima di anni sei dalla sua costituzione, con le modalità indicate nello Statuto.

ART. 7 - Sono a carico dell'Unione tutte le spese dell'atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, spese di bollo e registro dei documenti, tutte le spese in bollo inerenti agli atti consequenziali al presente.

Del presente Atto io Segretario Comunale ho data lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Predisposto e scritto al computer, ed in parte a mano, dall'Ufficio Contratti di questo Comune, consta di n. 1 (uno) fogli di carta resa legale dei quali occupa n.3 (tre) facciate intere e quanto della presente.

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI
“AREA URBANA FUNZIONALE DELLA SICILIA CENTRALE”

Approvato nella seduta del Consiglio dell'Unione del.....

COMUNE DI SAN CATALDO
Protocollo Arrivo N. 15302/2023 del 15-05-2023
Allegato 4 - Copia Documento

Indice

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

...

TITOLO II – COMPETENZE

...

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

...

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

...

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

...

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

...

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Premessa

I dati demografici consegnano una verità che costituisce il punto di partenza di tutte le analisi territoriali: un forte processo di invecchiamento della popolazione residente, accompagnato dalla riduzione di giovani generazioni che immaginano il proprio futuro di vita e di lavoro sul territorio dei Comuni ricadenti nell' "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale".

Il tasso di disoccupazione registrato complessivamente nella Coalizione urbana a fine dicembre 2019 (dati Istat) è pari al 23%, solo di poco migliore della media regionale (25,7%, con i valori più alti registrati nelle aree metropolitane di Palermo e Catania) ma ben al di sopra della media delle regioni del Mezzogiorno (20,7%) e di quella nazionale (13,1%). Il dato risulta comunque migliore rispetto a quello delle due province di riferimento. La disoccupazione giovanile e quella femminile sono entrambe inferiori rispetto alle medie regionali, ma anche in questo caso si tratta di valori assai peggiori di quelli medi nazionali e del mezzogiorno. L'analisi del tasso di disoccupazione richiede però numerose cautele: i dati su occupazione e disoccupazione disponibili a livello comunale sono quelli relativi alla data del Censimento Istat (31/12/2019), e risultano fortemente influenzati da fattori stagionali, che sottostimano la occupazione in settori quali quello agricolo e quello turistico (d'altro canto va tenuto conto che nel settore agricolo favoriscono una sovrastima del reale livello di occupazione i criteri che definiscono la condizione di "occupato": ad esempio, Istat classifica come occupato anche chi lavora nell'azienda familiare senza compenso). Inoltre, altri fattori entrano in gioco concorrendo a rendere il tasso di disoccupazione un indicatore poco "esplicativo": in luoghi dove le possibilità di lavoro sono scarse, molti giovani tendono a allungare i percorsi scolastici per aumentare le proprie possibilità di occupazione conseguendo qualifiche più forti. Infine, nei territori caratterizzati da saldi migratori interni negativi, il tasso di disoccupazione non può dare una stima adeguata della vivacità del mercato del lavoro locale, poiché le persone in cerca di occupazione (e in particolare quelle più scolarizzate) tendono a trasferirsi altrove per trovare impiego. Da questi indicatori non è quindi possibile trarre indicazioni utili a una maggiore conoscenza degli assetti economici locali, se non quelle derivanti dal confronto con i territori vicini e con il contesto regionale.

Nel territorio della Coalizione urbana gli addetti alle attività industriali e dei servizi erano nel 2019, prima della crisi Covid, circa 24.900. Se nel decennio 2001-2011 si era avuta per tali comparti una forte crescita dell'occupazione (+17,4% complessivo), con lievi cali di addetti solo in alcuni comuni del circondario di Caltanissetta (ad esempio a San Cataldo), nel periodo successivo (2012-2019) il trend si è ribaltato, e si è registrata una perdita del -11%, superiore anche a quella delle rispettive province, che pure sono state quelle con le peggiori performance nel contesto regionale.

Dal punto di vista strutturale, il sistema economico della Coalizione vede un'ampia prevalenza delle piccolissime imprese (quelle con 1-9 addetti rappresentano il 96,5% del totale e danno lavoro al 59,5% degli occupati). Si ha una buona presenza di medie imprese (quelle con 50-249 addetti, che sono importanti motori di innovazione), superiore rispetto a tutti gli altri territori della Regione, comprese le aree metropolitane. Scarsa invece la presenza di grandi imprese (250 addetti e più), dato che contribuisce alla difficoltà di individuare aree di specializzazione industriale per il territorio.

Il settore primario appare ben presente nel territorio, con ampie aree coltivate e con la presenza di numerosi prodotti caratterizzati da marchio DOP e IGP, tra cui alcuni peculiari del territorio come la Pagnotta del Dittaino e il formaggio Piacentinu Ennese. Il settore della lavorazione dei farinacei a Enna è stato uno dei pochi a non subire perdite di occupazione nel periodo pre-covid: un segno di come il settore agro-alimentare possa rappresentare una direzione potenzialmente interessante di crescita per l'economia locale.

Con riferimento al settore terziario, il sistema urbano di Caltanissetta e Enna costituisce il principale polo di concentrazione dei servizi avanzati per le imprese nell'area centrale della Sicilia (in cui tali servizi sono particolarmente scarsi), ma i 277 addetti presenti in tali attività non sono molti se raffrontati con i dati delle città metropolitane o di altre città non siciliane di dimensioni simili. La presenza di importanti strutture scolastiche (scuola secondaria e università) nella Coalizione urbana evidenzia la possibilità di rafforzare l'offerta di servizi avanzati ad alto contenuto di conoscenza, che potrebbero utilmente servire un mercato ampio di dimensione sovra-provinciale e fornire sostegno all'innovazione delle imprese locali (a partire da quelle agricole, ma non solo).

Nel contesto regionale, le province di Enna e Caltanissetta sono quelle dove il turismo è meno presente. Nei comuni della Coalizione urbana le presenze turistiche nel 2019 (ultimo anno prima della pandemia) sono state meno di 164.000, con un trend in diminuzione per quanto riguarda Enna nel quinquennio precedente. Nell'anno 2020, a causa della pandemia, il calo delle presenze è stato fortissimo (così come in tutti gli altri territori della Sicilia). Gli scarsi risultati in termini di visitatori paiono dipendere sia da criticità legate alla visibilità dell'offerta (considerata la forte concorrenza esercitata da altri territori siciliani che hanno da tempo sviluppato una forte vocazione turistica), sia dalla scarsità dell'offerta locale di servizi per il turismo (alloggio, ristorazione, noleggi, etc.), sia dalla scarsa accessibilità. Ciò però non significa che non vi siano possibilità di sviluppo del settore: Enna è riconosciuto da Istat come comune vocato al turismo storico-artistico, e nel territorio della Coalizione urbana sono presenti due parchi archeologici (slide), quello di Gela (che interessa i

comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Sommatino) e quello di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (comprendente il comune di Enna).

La sfida per l'economia della Coalizione urbana per il prossimo periodo di programmazione, anche alla luce dei trend occupazionali negativi dell'ultimo periodo, è quella di rafforzare le specializzazioni produttive locali: sia quelle che sono in crescita nel contesto regionale come l'agroalimentare (settore per il quale occorre sostenere la qualificazione dei prodotti locali e la capacità di export), sia quelle che sono entrate in difficoltà negli ultimi anni causando cali di addetti, che richiedono servizi e conoscenze in grado di sostenere l'innovazione. In questi processi avrà un ruolo cruciale, oltre all'università, la capacità delle imprese di accedere ai mercati digitali: nonostante la Coalizione insista su una vasta area urbana, la dotazione di banda larga ultra-veloce (100Mbps) è ancora inferiore rispetto a quella media regionale (in particolare, nel comune di Caltanissetta vi ha accesso meno del 60% della popolazione). Un'altra area di attività interessante ai fini dello sviluppo economico è il turismo: le prospettive di espansione per questo settore appaiono legate alla capacità di rafforzare e mettere in squadra le offerte locali, potenzialmente attrattive per differenti tipologie di visitatori (turismo culturale e storico, turismo agro-alimentare, turismo naturalistico e sportivo, etc.).

Nel dettaglio, l'Accordo di Partenariato Italia 2021/2027, approvato in seguito al negoziato formale con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15.07.2022, prevede espressamente, nell'ambito dell'Obiettivo Strategico di Policy 5 - "Un'Europa più vicina ai cittadini", l'attivazione di Strategie Territoriali locali (ST) nelle FUA di rango medio, sostenute anche dai Programmi Regionali in una prospettiva di area vasta, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, accompagnandone anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di una vera e propria politica nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli differenziati di intervento, e regole di funzionamento, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione procedurale. Il sostegno dei fondi FESR e FSE Plus nell'ambito delle ST continuerà per (i) intervenire congiuntamente sui temi del lavoro-crescita economica e dei servizi essenziali per persone e comunità (ii) promuovere l'associazionismo comunale permanente delle aree coinvolte.

In questa direzione con deliberazione della Giunta Regionale Sicilia nr. 131 del 23.03.2022 ad oggetto "Programmazione della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali" è stata individuata la selezione delle FUA di rango medio 2021-2027.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale Sicilia nr. 519 del 20.09.2022 è stato definito il perimetro della FUA Caltanissetta comprendente i Comuni di: Caltanissetta, Delia, Enna, San

Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino, nonché le modalità organizzative e di attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana, contribuendo a ridurre i divari tramite il rafforzamento della dimensione territoriale integrata delle politiche settoriali, attraverso Strategie Territoriali (ST) a tutti i livelli di governance.

A tal uopo, la presente Unione viene costituita tra i Comuni di: Caltanissetta, Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino.

Difatti, occorre ripensare a forme di collaborazione tra i vari enti locali volte all'esercizio in forma associata di funzioni e servizi per perseguire gli obiettivi comuni legati allo sviluppo territoriale.

Intendiamo, in particolare, realizzare quale prioritaria finalità quella di rafforzare le specializzazioni produttive locali: sia quelle che sono in crescita nel contesto regionale come l'agroalimentare (settore per il quale occorre sostenere la qualificazione dei prodotti locali e la capacità di export), sia quelle che sono entrate in difficoltà negli ultimi anni causando cali di addetti, che richiedono servizi e conoscenze in grado di sostenere l'innovazione e arrestare il declino demografico dell' "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale" attraverso un'implementazione dei servizi essenziali, eco-sistemici e di sviluppo locale per una ripresa strategica di lungo corso dell'intero territorio secondo i criteri di inclusività, sostenibilità, solidarietà e innovazione.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni. L'Unione di comuni può stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.
3. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione applicabili nella Regione Siciliana.

Art. 2 – Costituzione

1. L'Unione di Comuni disciplinata dal presente Statuto, in seguito chiamata Unione, è costituita tra i Comuni di Caltanissetta, Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino ed è denominata "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale".
2. Il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.
3. Il presente statuto, e le successive eventuali modifiche, sono approvate dal consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
4. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e la maggioranza richieste, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, che stabilisca le condizioni d'ingresso dei Comuni richiedenti.

Art. 3 – Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
2. L'Unione di Comuni "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale", secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
3. L'Unione di Comuni "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, può assumere anche il ruolo di Organismo Intermedio quanto all'attuazione della Strategia Territoriale dell'intera Area.

In particolare assume:

- a) i compiti delegati dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021/2027, nonché da quant'altri decidano di optare per la delega di funzione all' "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale" per l'attuazione dei piani, programmi e progetti;
- b) le mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire a una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni e alla qualificazione di un'offerta diffusa e omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
2. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.
3. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
4. Nell'ottica di garantire un'adeguata governance locale, sono obiettivi dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
 - d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

- e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) favorire la qualità della vita, della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- g) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;
- h) promuovere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, del turismo e dell'artigianato, della sicurezza, della mobilità, della transizione energetica e digitale e lo sviluppo sostenibile;
- i) garantire l'attuazione della Strategia Territoriale dell' "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale", per la produzione di servizi essenziali, servizi ecosistemici e servizi di sviluppo locale, e i servizi di rango urbano volti ad accrescere la competitività, l'attrattività e la vivibilità nonché attivare processi per la transizione ecologica e digitale nel territorio della FUA di della Sicilia Centrale. secondo l'approccio promosso dalle FUA, accompagnandone anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di una vera e propria politica regionale e nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli differenziati di intervento, e regole di funzionamento, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione procedurale.

Art 5 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune di Caltanissetta.
2. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, possono essere istituite sedi operative per gli uffici dell'Unione.
3. Gli organi dell'Unione si riuniranno, di norma, presso la sede dell'Unione.
4. La scelta dello stemma e del gonfalone vengono demandate alla determinazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 6 – Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplina anche la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.

3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto, stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.

4. Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di sei anni, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.

2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.

3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8 – Oggetto

1. All'Unione sono affidate le funzioni, le competenze amministrative e i relativi servizi per raggiungere gli obiettivi di cui all'art.4 con particolare riferimento alla programmazione, all'organizzazione amministrativa, alla gestione finanziaria e contabile e controllo, tra gli altri, degli interventi della Strategia Territoriale dell'Area Urbana Funzionale.

2. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge e di seguito elencate:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata, v. art. 14, co. 28, D.L. 78/2010);
 - servizi in materia statistica
3. I Comuni possono inoltre conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati.
4. I provvedimenti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati con deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione e ratificati da quest'ultima.

Art. 9 - Ulteriori conferimenti di competenze

1. I conferimenti di competenze di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai singoli Comuni, con decorrenza dall'anno finanziario successivo, e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 - Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta. I componenti dei predetti organi esercitano la loro funzione a titolo gratuito.
2. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali applicabili per i Comuni di pari fascia demografica.

Art. 11 - Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai consiglieri comunali eletti dai singoli Consigli dei Comuni aderenti all'Unione tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, il Consiglio dell'Unione è composto da tre consiglieri per ogni Comune, dei quali 2 (due) tra i consiglieri della maggioranza e 1 (uno) tra quelli della minoranza, nominati dal Sindaco, previa designazione da parte del rispettivo Consiglio Comunale. A parità di voti è designato il più giovane di età.
3. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, e comunque sino all'assunzione della carica presso l'Unione dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni volta che si procede alle elezioni amministrative in uno o più comuni aderenti; analogamente si procede all'integrazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere comunale.
5. La presidenza del Consiglio dell'Unione è attribuita ad uno dei suoi componenti, eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti espressi mediante votazione a scrutinio segreto. Dopo due elezioni infruttuose si procede al ballottaggio fra i due componenti più votati e viene eletto chi riceve il maggior numero di voti. Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente del Consiglio, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Entrambi restano in carica 30 mesi ed è rieleggibile una sola volta.
6. In caso, altresì, di adesione all'Unione di enti che superino di 1/3 la popolazione complessiva dell'Unione, si può procedere alla nuova elezione del Presidente del Consiglio, secondo le modalità sopra esposte.
7. La prima riunione del Consiglio dell'Unione dopo la sua costituzione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, successivamente dal Presidente uscente.

Art. 12 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 2.

Art. 13 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, si procede all'elezione di un nuovo consigliere.
5. Qualunque componente del Consiglio dell'Unione che, nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

Art. 15 - Elezione del Presidente

- 1. Il Presidente dell'Unione in sede di prima applicazione è il Sindaco del Comune di Caltanissetta, lo stesso resta in carica per sei anni e può essere rieletto con le modalità di cui al presente articolo.**
2. Allo scadere dei primi sei anni il Presidente dell'Unione è eletto dalla giunta dell'Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.
2. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
3. Il Presidente, eletto ai sensi del comma 2 del presente articolo, dura in carica 36 mesi e comunque sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore. Il Presidente è rieleggibile.
4. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità del comma 2 dell'articolo 16.

Art.18 – La Giunta.

1. La Giunta, è organo di impulso e di indirizzo, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio dell'Unione. In particolare, esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.
3. La Giunta, in particolare:

- approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione;
- approva gli schemi di regolamento;
- approva il progetto di programma triennale di opere pubbliche;
- approva i progetti preliminari e di massima decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il Presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale decide in ordine ad eventuali transazioni decide in ordine a consulenze legali, a collaborazioni esterne non riservate al Presidente, determinandone il compenso e le condizioni

4. Rientra nelle competenze della Giunta l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti, nonché di quelli riservati alla stessa dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla legislazione regionale.

5. La Giunta dell'Unione, in prima convocazione, è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la Giunta è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, sono redatte, a cura del segretario, dall'addetto all'ufficio dello stesso segretario e sono sottoscritte dal Presidente dell'Unione e dal segretario partecipante.

Art. 19 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione o loro delegati scelti fra gli Assessori in carica dei Comuni aderenti, in modo da garantire la rappresentanza delle aree geografiche sulle quali si estende l'Unione.
2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza determina il venir meno della carica di componente della Giunta dell'Unione.
3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 20 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di componente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Unione. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. Il Presidente provvede alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 21 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da due terzi dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, disciplinata dalle norme vigenti e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 22 – Partecipazione popolare.

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento.

Art. 23 – Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisca i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 24 – Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene, in fase di prima applicazione, e comunque sino alla costituzione di un apposito sito istituzionale dell'Unione stessa, mediante l'affissione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ove è allocata la sede legale dell'Unione. La pubblicazione è altresì effettuata, a soli fini informativi e divulgativi, all'Albo pretorio e sui siti istituzionali dei singoli Comuni aderenti.

Art. 25 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 26 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 27 – Rapporti con gli altri Enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 28 – Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 29 - Principi generali

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale, nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
4. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
5. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.
6. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione e attuazione della Strategia Territoriale dell' "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale" l'Unione si avvale dell'apposito Ufficio Comune.

Art. 30 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 31 – Articolazione geografica delle aree amministrative

1. Gli uffici dell'Unione possono essere dislocati anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell' "Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale".

Art. 32 - Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per quella dei Comuni.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali ovvero di altre strutture è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 33 - Direzione dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione.
2. Il Segretario svolge le funzioni allo stesso assegnato dalla legge per i Comuni, e in particolare:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta dell'unione;
 - b) roga, su richiesta del Presidente, tutti i contratti nei quali l'unione è parte, ed autentica scritture private ed atti nell'interesse dell'unione;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il trattamento economico del Segretario è stabilito con atto di nomina, compatibilmente a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia, per quanto applicabile.

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 34 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 36 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 38 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 40 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 41 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 42 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.

2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno ed all'ANCI.